



POLIZIA LOCALE

COMUNE DI GIOIA DEI MARSÌ
Piazza della Repubblica 1 – 67055 Gioia dei Marsi (AQ)
Tel. 0863 88168 Int. 1
Mail : pl@comune.gioiadeimarsi.aq.it
Pec : protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it



AVVISO INFORMATIVO PER I PROPRIETARI DI TERRENI A CONFINE CON LE STRADE

Nell'approssimarsi della stagione invernale, stante la possibilità che le intemperie climatiche causino la caduta di piante o rami sulle strade, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, si ritiene utile **RICORDARE** ai proprietari dei terreni situati a confine con **le strade comunali e vicinali ad uso pubblico, con la strada provinciale S.P. 21 Magoranese e con la statale S.S. 83:**

A) GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA (art. 29 C.d.S.):

- **Tagliare** siepi, arbusti e rami che invadono strade pubbliche e marciapiedi, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale;
- **Abbatere** eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;
- **Tagliare** i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade;
- **Potare gli alberi** che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;
- **Rimuovere**, nel più breve tempo possibile, ramaglie e alberi che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, sono caduti sulle strade provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico;

B) LE DISTANZE DEGLI ALBERI DALLE STRADE NEL CENTRO ABITATO (artt. c.c. 892 circolare ministeriale n. 8321 dell'11/6/1966). NEL CENTRO ABITATO le distanze minime da rispettare sono: 3 metri per alberi ad alto fusto; 1,5 metri per alberi non ad alto fusto; 0,5 metri per viti, siepi e arbusti di altezza massima fino a m. 2,5.




Immagine tratta da <https://www.ilproprietario.it/wp-content/uploads/old/distanze-alberi.jpg> acquisito consenso

C) LE DISTANZE FUORI DAL CENTRO ABITATO - FUORI DAL CENTRO ABITATO valgono le norme del nuovo Codice della Strada (artt.26 e 27) per la messa a dimora di alberi, arbusti e siepi. Le distanze minime da rispettare sono:

- la distanza dal **confine stradale** (non dalla carreggiata) non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo **vegetativo e comunque non inferiore a metri 6;**

- la distanza di almeno un metro dal confine stradale per siepi e recinzioni in rete metallica di altezza inferiore a un metro.




Fig. 1 – Distanza degli alberi dal confine stradale.




Fig. 2 – Distanza dal confine stradale di una siepe viva, anche stagionale, tenuta ad una altezza inferiore a m 1,00.




Fig. 3 – Distanza dal confine stradale di una siepe viva o di una qualsiasi piantagione tenuta ad una altezza superiore a m 1,00.

Immagine tratta dall'articolo: "Gli alberi e il nuovo codice della strada" di Fausto Nasi, dottore agronomo – acquisito consenso